

ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI

CHE COS'E'

L'assegno per i nuclei familiari numerosi è una prestazione monetaria che può essere richiesta dal genitore cittadino italiano o comunitario (quindi non dai cittadini extra-comunitari), residente nel territorio dello Stato, che abbia nella propria famiglia anagrafica TRE BAMBINI, MINORI DI ANNI 18, che siano figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

VALORE DELL'ASSEGNO

L'ammontare dell'assegno, determinato annualmente dall'INPS, si riduce progressivamente al crescere della situazione economica familiare sino ad annullarsi al raggiungimento del tetto massimo previsto.

Il diritto all'assegno decorre dal 1° giorno del mese in cui si è verificato il requisito della presenza di tre figli minori e cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare. I requisiti previsti per richiedere l'assegno devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda medesima.

Ad esempio: "se il terzo figlio minore nasce ad esempio il 15 maggio 2008, il genitore beneficiario ha diritto all'assegno dal 1° maggio 2008 fino al 31 dicembre 2008; mentre se uno dei tre figli diventa maggiorenne il 15 maggio 2008 il genitore beneficiario riceverà l'assegno relativo al periodo dal 1° gennaio 2008 fino al 31 maggio 2008."

Il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se uno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi.

LA DOMANDA

La domanda per l'assegno per i nuclei familiari numerosi deve essere presentata al Comune di residenza su appositi moduli prestampati, con allegata Attestazione ISEE in corso di validità. Una volta elaborati i dati, il Comune procederà all'inoltro della domanda all'INPS.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile collegarsi al sito www.inps.it